



## FONDO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO INDUSTRIALE E BIOMEDICO

### Cos'è

Il Fondo per la **ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico** opera per il **potenziamento della ricerca**, lo sviluppo e la riconversione industriale del **settore biomedicale** per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la **diagnostica e di dispositivi medicali**, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie.

**Il ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del Soggetto attuatore [Fondazione Enea tech e biomedical](#).**

**NOTA:** Fondazione Enea tech e biomedical, presenta un piano triennale di attività (in allegato estratto del piano pluriennale) sottoposto all'approvazione del Ministero, con il quale in via programmatica (i) sono illustrati i principi guida della strategia di azione e (ii) sono definiti i principi guida degli interventi previsti per il triennio di riferimento tra quelli previsti dall'art. 5, le relative modalità e i tempi di attuazione, nonché la stima del fabbisogno finanziario per gli stessi interventi. Ferma stando l'estensione triennale della programmazione, il piano è aggiornato e presentato annualmente ed accompagnato dalla rendicontazione delle attività svolte dalla Fondazione.

### Destinatari

Possono partecipare **start-up** con elevato potenziale di sviluppo e **imprese** che realizzano progetti innovativi nel settore biomedico.

### Cosa Finanzia

Nel dettaglio il **Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico** intende erogare contributi per azioni di:

- finanziamento del rischio e sostegno delle imprese della filiera del settore biomedico, attraverso investimenti diretti e indiretti;
- finanziamento e sostegno di attività di ricerca e sviluppo nel settore biomedico;
- creazione di poli di alta specializzazione nel settore biomedico;
- altri interventi a sostegno del settore biomedico.

**NOTA 1:** Finanziamento di iniziative proposte da imprese di qualunque dimensione, anche in collaborazione con strutture di ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo che prevedono attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel settore biomedico, finalizzate alla realizzazione di farmaci, vaccini, prodotti per la diagnostica, dispositivi medicali di cui all'art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 e all'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché nuovi servizi e processi per il settore biomedico ovvero finalizzate al notevole



miglioramento di quelli esistenti. Gli interventi sopra menzionati sono realizzati ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 25 del regolamento di esenzione o delle altre disposizioni del predetto regolamento, ovvero degli altri vigenti orientamenti della Commissione Europea e disposizioni eventualmente applicabili in relazione alla procedura attivata e possono prevedere diverse forme di aiuto, anche in combinazione tra di loro.

## **NOTA 2:**

### Sostegno alla creazione di poli di alta specializzazione

1. Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico promuove la creazione di poli di alta specializzazione, che consentano di realizzare una sinergia tra istituzioni scientifiche pubbliche e private, riunendo attori della ricerca e imprese e creando un ambiente di supporto alla produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali. A tal fine, il Fondo sostiene:

a) investimenti materiali e immateriali per la costituzione di nuovi poli e/o l'ammodernamento o la riconversione con specializzazione nel settore biomedico di poli e hub esistenti;

b) il funzionamento di poli nel settore biomedico costituiti, ammodernati o riconvertiti ai sensi della lettera a), in relazione alle attività di gestione del polo, svolte sulla base di un programma di attività, comprensivo di iniziative di animazione e promozione del polo volte ad agevolare la collaborazione e la messa in comune delle risorse e l'attrazione di partner anche internazionali.

2. Il sostegno del Fondo alla creazione dei poli ai sensi del comma 1 è prestato attraverso la sottoscrizione di accordi con amministrazioni pubbliche, enti di ricerca, imprese, fondazioni e organizzazioni, di qualsiasi genere, aventi analoghe finalità, con i quali sono definiti i reciproci impegni e le risorse rese disponibili. Gli accordi possono prevedere la concessione di aiuti alle imprese, nel rispetto della pertinente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nonché forme di acquisizione di prodotti e servizi innovativi anche ai sensi del codice dei contratti pubblici.

3. Il sostegno alla creazione dei poli può altresì essere prestato attraverso il riconoscimento di aiuti ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esenzione, qualora ne ricorrano le condizioni. In tale evenienza, gli aiuti sono concessi al soggetto che assume funzioni di gestione e coordinamento delle attività svolte all'interno del polo, curando, sulla base del programma di attività concordato con i soggetti aggregati al polo, l'offerta di servizi, la funzionalità della strumentazione, l'organizzazione delle iniziative di animazione e promozione del polo e quant'altro diretto ad assicurare le attività del polo nonché, per i poli costituendi, alla relativa costituzione, supportando o assumendo la responsabilità anche nelle attività amministrative necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni o delle attività contrattuali connesse alle attività del polo.

4. Per accedere al sostegno del Fondo e fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina applicabile in materia di aiuti di Stato o di affidamenti pubblici, il polo interessato dal progetto potrà promuovere:

a) in relazione alla composizione e ai profili partecipativi, e indipendentemente dalla forma giuridica assunta (persona giuridica autonoma o raggruppamento di soggetti indipendenti), l'aggregazione di soggetti pubblici e privati - quali imprese, enti del Servizio sanitario nazionale, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), università, centri e organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza;



b) in relazione alle attività svolte, una rete di ricerca traslazionale, organizzata e finalizzata agli sviluppi applicativi in metodi di prevenzione, diagnosi e terapia e in dispositivi all'avanguardia a livello nazionale e internazionale.

A tali fini, il polo è finalizzato a far convergere attività di ricerca, di sperimentazione e di trasferimento tecnologico, garantendo la presenza di strutture, ambienti e competenze adeguati e offrire un ambiente di supporto per lo sviluppo della produzione e prevedere servizi di incubazione di nuove imprese e per la promozione di spin-off nel settore biomedico.

### **Dotazione e Entità del contributo**

Dotazione finanziaria complessiva: **935.000.000 Euro**

Il Fondo potrà in essere interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant anche contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese e dei progetti da sostenere.

### **Link e Documenti**

[Pagina web per formulari e documenti](#)

[Decreto 20 ottobre 2022](#) – Modalità di funzionamento del “Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico”

[Decreto 29 aprile 2022](#) - Definizione delle risorse finanziarie da destinare al “Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico”